



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

- Ma questo nome così poco pronunciabile ma ormai universalmente conosciuto ovvero questa **FORMULA** ovvero questa **FORMA DI OSPITALITA'** –
- **Nasce il tutto** nel Regno Unito e in Irlanda. Le prime vere e proprie strutture denominate **Bed & Breakfast**, hanno origine negli anni 20', in Irlanda quando le famiglie hanno pensato di sfruttare le stanze lasciate libere dai figli, i quali erano andati a cercare lavoro altrove. Dal Regno Unito e dall'Irlanda deriva non solo il nome, ma anche il consolidamento di una formula che si è poi affermata a livello internazionale. Basti pensare alle insegne esposte all'esterno delle abitazioni, ovvero "**BED AND BREAKFAST. TWO AND SIX**" per descrivere i servizi offerti (letto e colazione) e le tariffe richieste (2,6 scellini) a coloro che cercavano un luogo dove pernottare.



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Tipiche insegne di B&B in Irlanda





Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

- **Ma dovevamo proprio andare a chiamare così questo tipo di ospitalità familiare ? Scavando nel passato vedete cosa si scopre.**

DANTE ALIGHIERI E L'ANNO SANTO DEL 1300

Nella Commedia il giubileo del 1300, espressamente, è ricordato una volta sola, e in un luogo dove meno ci si sarebbe aspettato: nel canto XVIII dell'Inferno, a proposito dei ruffiani e dei seduttori di donne, condannati a correre giù nel fondo della prima bolgia, sotto le frustate dei diavoli, in due schiere distinte, gli uni da destra a sinistra, gli altri da sinistra a destra. Al vederli il poeta torna con la fantasia alla doppia fila che i pellegrini facevano passando su per il ponte Sant'Angelo, e continua dicendo che quei miserabili andavano così.



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

*come i Roman per l'esercito molto
l'anno del giubileo, su per lo ponte
l'anno a passar la gente modo
colto*

*che da l'un lato tutti hanno la
fronte
verso 'l castello e vanno a Santo
Pietro,
da l'altra sponda vanno verso il
monte.*



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Dove venne alloggiata tutta quella gente? Il problema, sicuramente più difficile da risolvere per noi abituati a dormire in camere singole o doppie, allora era meno sentito. Le esigenze erano ben più modeste: era normale dividere una stanza o addirittura un letto tra molti, ed i pellegrini penitenti ed i poveri erano rassegnati ai disagi e pernottavano spesso sotto i portici delle chiese o all'aperto se non pioveva. Comunque in Roma vi erano tante locande e, per i pellegrini provenienti da lontano, scholae e ospizi. Anche l'ospitalità dei privati fu certo impegnata fino alla saturazione: «i romani tutti eran fatti albergatori». Più difficile da risolvere fu il problema dell'approvvigionamento. «L'impensato concorso di romei, dopo che per tre mesi circa Roma li ebbe forniti in abbondanza di tutto il necessario per la vita, cominciò a minacciare carestia, in special modo per il motivo che né i forni né i molini sovraccarichi parevano poter bastare *alla* moltitudine»



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Ma quando si cominciò a sentir parlare di ospitalità intesa in modo diverso da quella alberghiera in Italia ?

- **Addirittura nel 1931 - R.D. 18 giugno 1931, n. 773: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931)**

Articolo 108 - (ex art. 106 T.U. 1926) [1] Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti, dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Ma l'articolo 109 che è stato modificato in epoca trepubblicana oggi recita così :



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Le modifiche al Regio Decreto del 1931 – Sono avvenute addirittura con D.L. del 9/02/2012 convertito con la legge 4/04/2012 n.35 l'articolo 109 oggi recita così :

Art. 109 - (ex Art. 107, T.U. 1926) I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Ma quando viene introdotta la formula del Bed and Breakfast in Italia ?

- Negli anni 80 da parte di alcuni operatori stranieri ma non esistono ancora vere e proprie leggi in materia che per effetto delle Deleghe affidate alle Regioni dal titolo V° della nostra Costituzione debbono essere emanate dalle REGIONI –
- Ma fino dall'inizio degli anni 80 e precisamente nel 1983 parte il VENETO in quanto Venezia è città turistica per eccellenza e quindi la Regione intende dare regole ben precise per regolare un turismo che costituisce una non indifferente fonte di reddito per tutta la Regione e addirittura lo fa con una Legge quadro :

LEGGE 17 maggio 1983, n. 217

"Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica"

segue



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Quale è lo spirito di questa Legge della Regione Veneto:

1. Finalità della legge.

La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .

Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.

Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

segue



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

6. Strutture ricettive.

Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, **gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze**, le case per ferie, gli ostelli per la gioventú, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

segue



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

segue



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventú le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Come avete potuto notare nella legge del Veneto si parla di Affittacamere ma non si parla di Bed and Breakfast ed allora come diceva un noto presentatore della TV - la domanda sorge spontanea

quando viene introdotta la formula del Bed and Breakfast in Italia ?

- Se ne parla già negli anni 80 da parte di alcuni operatori stranieri ma non esistono ancora vere e proprie leggi in materia che specificatamente parlino esplicitamente di questa formula
- Ma guardate un po' nel 1994 il Papa Giovanni Paolo II° annuncia che ci sarà un Grande Giubileo nel 2000 e da quell'anno partono tutte le preparazioni al grande evento che tragherà il Mondo e la Chiesa nel TERZO MILLENNIO e guarda caso dopo 700 anni la Regione Lazio pensa ad ospitare i pellegrini che arriveranno a Roma e nel 1997 emana un regolamento dove si parla di Bed and Breakfast.

segue



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

IL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PICCOLA COLAZIONE IN FAMIGLIA Bed & Breakfast

(art. 8 L.R. N. 18 del 29.5.1997 – delibera Giunta Regionale n. 160/1998)

La legge della Regione Lazio n. 18 del 29 maggio 1997 tratta le “norme relative alla disciplina e alla classificazione degli esercizi di affittacamere, case per ferie e ostelli per la gioventù” e, all’articolo 8, disciplina l’esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione in famiglia, forma di ospitalità comunemente detta del “bed & breakfast”. Tale formula ricettiva è stata prevista in occasione del Giubileo per integrare il comparto ricettivo della Regione Lazio ma è norma vigente.

Con la predetta legge e le successive determinazioni di indirizzo e coordinamento emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 3 febbraio 1998, sono stati determinati:

i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per lo svolgimento di tale attività;

segue



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

I criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per lo svolgimento di tale attività;
i requisiti igienico – sanitari da rispettare;
le caratteristiche delle strutture abitative;
i servizi da erogare;
le modalità con cui offrire il servizio di prima colazione.

L' art. 8 della legge 18/1997 stabilisce che “coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, **per non più di tre camere per un massimo di sei posti letto**, con carattere saltuario e per periodi ricorrenti stagionali non sono tenuti a richiedere al Comune l'autorizzazione amministrativa. Il servizio dovrà essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione”.

Per poter esercitare il servizio occorre ottenere dall'Azienda di Promozione turistica competente per territorio una “*idoneità all'esercizio dell'attività*”.



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, definisce e disciplina le seguenti strutture ricettive extralberghiere:

- a) esercizi di affittacamere
- b) attività ricettive in esercizi di ristorazione;
- c) attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast;
- d) unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
- e) strutture ricettive - residence;
- f) attività ricettive in residenze rurali;
- g) case per ferie;
- h) ostelli per la gioventù;
- i) foresterie per turisti;
- l) case religiose di ospitalità;
- m) centri soggiorno studi.

ATTENTI ALLA DATA – Siamo nel 1999 e siamo a Venezia



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

1999 Nasce ANBBA

Era il mese di settembre , il suo fondatore , Stefano Calandra , sfogliando le pagine del quotidiano "Corriere della Sera", si imbattè in un articolo che parlava della nuova formula ricettiva tipo "Bed & Breakfast" che prendeva piede in alcune regioni come Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia grazie alla promulgazione di alcune leggi regionali *ad hoc*. Sempre nel 1999, nel mese di novembre Calandra partecipa a un premio della IBM chiamato "IBM business Adwords". La partecipazione consisteva nel presentare in Internet un progetto imprenditoriale o anche non-profit nel campo del turismo. Così fu ed in poche pagine fu da lui scritto il progetto di "Anbba - associazione nazionale dei Bed & Breakfast e Affittacamere" che da pochi giorni era stato realizzato mediante atto notarile.

A fine anno sono 20 anni che questa nostra ASSOCIAZIONE esiste più viva che mai e proiettata nel futuro grazie al nostro lavoro e la nostra volontà di fare e dare la massima assistenza battendoci sempre perché la FORMULA del Bed & Breakfast possa ancora esistere e rimanere tale



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Prima di passare alle schede dove sono riportate tutte le Leggi Regionali che regolano le attività ricettive extra-alberghiere è necessario prendere in considerazione la legge nazionale del :
29 marzo 2001 n.135 – «Riforma della legislazione nazionale del turismo» – G.U. N.92 del 20 /04/2001 rimandandone la lettura al seguente link :

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/20/001G0187/sg>

I cui principi fondamentali sono :

- 1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.**

segue



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

- 2. La Repubblica:**
- a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;**
 - b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;**
 - c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;**
 - d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;**
 - e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;**

segue



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

- f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;**
 - g) valorizza il ruolo delle comunità' locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;**
 - h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;**
 - i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;**
 - l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.**
- 3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.**



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Le Leggi Regionali

Sul nostro sito c'è una pagina speciale dedicata alle leggi regionali dove potete trovare , regione per regione il numero di camere e i posti letto massimi consentiti nei Bed & breakfast.

https://www.anbba.it/riepilogo_leggi_regionali_bb

I riepilogo con i relativi aggiornamenti è riportato in queste slide in modo sintetico

Regione	Legge	Camere	Posti letto
Abruzzo	L.r. 28/04/2000 n. 78	4	10
Basilicata	L.r 6/2008 e 8/2008	4	8
Calabria	L.r 2/2003 – Legge regionale 5 luglio 2017, n. 25 Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell' attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast").	4	8

segue



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Le Leggi Regionali

Regione	Legge	Camere	Posti letto
Calabria	<p>L.r 2/2003 – Regolamento Regionale 27 agosto 2004, n. 1. “Regolamento per gli interventi di sviluppo del servizio di accoglienza ricettiva non convenzionale denominato B&B.</p> <p>Legge regionale 5 luglio 2017, n. 25 Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell’ attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata “bed and breakfast”).</p>	4	8

segue



Bed and Breakfast La storia – Le Leggi

Le Leggi Regionali

Regione	Legge	Camere	Posti letto
Campania	Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5. Legge regionale 2 agosto 2018, n. 26. “Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018.” Articolo 8 , comma 2 -	4	8
Emilia – Romagna	LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16 Determina dirigenziale n. 20997 del 29 dicembre 2016 - Delibera Giunta regionale n.n1753 del 31 ottobre 2016 -Disposizioni in materia di disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità in attuazione della Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.	3	6

segue



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Le Leggi Regionali

Regione	Legge	Camere	Posti letto
Friuli V.G.	L.r. 2/2002 – L.r. 9 dicembre 2016, n. 21 Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.	4	8
Lazio	Regolamento regionale 7 Agosto 2015 n. 8 Regolamento 16 giugno 2017, n. 14 Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)	3	8

segue



Bed and Breakfast La storia – Le Leggi

Le Leggi Regionali

Regione	Legge	Camere	Posti letto
Liguria	L.r 28 gennaio 2000 n. 05 BUR 23/02/2000 n. 03 - Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) L.r. 2/2008 – DGR 745 del 2010	3	Posti letto ?
Lombardia	Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27	4	12
Marche	L.r 9/2006	3	6
Molise	L.r. 13/2002	3	6
Piemonte	Legge regionale n. 13 il 3 agosto 2017 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere".	3	6

segue



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Le Leggi Regionali

Regione	Legge	Camere	Posti letto
Puglia	L.R 7 agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)”	3	9
Sardegna	L.R 28 LUGLIO 2017, N. 16 Norme in materia di turismo	3	10
Sicilia	L.r 23/12/2000 n.32, B.U.R. 23/12/2000 n.61 (con modifiche e aggiunte L.R. n. 6 del 03/05/01, L. R. n. 26/03/02 e L. R. n. 4 del 16/04/03)	5	20
Toscana	Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 Testo unico del sistema turistico regionale Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R – Attenzione prechè nella regione Toscana ci sono varie forme fra B&B e affittacamere.	6	12

segue



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Le Leggi Regionali

Regione	Legge	Camere	Posti letto
Provincia di Bolzano	L.P. 11 maggio 1995, n. 12- D.P.G.P. 27 agosto 1996, n. 32	6	Posti letto ?
Provincia di Trento	D.P.G.P. 27 agosto 1996, n. 32- Una guida molto interessante http://www.turismo.provincia.tn.it/binary/pat_turismo_new/laboratorio_ricettivita/guida_apertura_B_B.1242736512.pdf	3	6
Umbria	L.r 10 luglio 2017 , n. 8 Legislazione turistica regionale. Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28, S.o. n. 1 del 12/07/2017	5	10
Valle d'Aosta	L.r 29 maggio 1996, n. 11 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. (B.U. 11 giugno 1996, n. 26). - Regolamento regionale 21 marzo 1997, n. 2	3	6

segue



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

DEFINIZIONE generica del Bed & breakfast

- L'attività di bed and breakfast è esercitata da chi, nell'ambito della propria residenza, offre occasionalmente alloggio e prima colazione avvalendosi della normale organizzazione familiare . Coloro che esercitano le attività di bed and breakfast assicurano il servizio di prima colazione (in alcune leggi regionali : privilegiando l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali – Alcune regioni inseriscono questa nota : normalmente l'attività ha carattere saltuario e occasionale e pertanto è esclusa dall'ambito di applicazione dell'I.V.A. (risoluzione del Ministero delle finanze n. 180/E del 14 dicembre 1998 e n. 155/E del 13 ottobre 2000).

Risoluzione del 14/12/1998 n. 180- In riferimento ad interpello Regione Lazio – Le attività ricettive disciplinate dalla medesima legge regionale. In relazione alla disciplina fiscale applicabile ai fini dell'IVA, si fa presente che il presupposto soggettivo di imponibilità al tributo sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali e cioè rientranti in un'attività esercitata per professione abituale. Pertanto, il carattere saltuario della attività di fornitura di "alloggio e prima colazione", che si identifica, sostanzialmente con quello della occasionalità, ne consente in, via generale, l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA. Ciò sempreché, ovviamente, tale attività, anche se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico, con un carattere di stabilità, evidenziando una opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità dell'esercizio dell'attività stessa.. Le attività economiche che danno luogo a ricavi aventi un certo carattere di stabilità sono, infatti, attratte nella sfera impositiva dell'I.V.A. ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 citato, attuativo dell'articolo 4, comma 2 della VI direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977 -

segue



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Risoluzione n. 155/E del 13 ottobre 2000 – A seguito di un interpello di una Ass. locale dell'Emilia-Romagna -

In risposta ad un quesito posto da un'associazione, il ministero delle finanze, con la risoluzione in oggetto, ha fornito alcune precisazioni in merito al regime Iva applicabile alle prestazioni di alloggio e prima colazione, dette anche bed & breakfast.

Ribadendo un orientamento già espresso, si afferma che il presupposto soggettivo di imponibilità all'IVA sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un'attività esercitata per professione abituale, e che il carattere saltuario dell'attività di fornitura di alloggio e prima colazione si identifica con quello della occasionalità; ne consegue, in via generale, che l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA può affermarsi solo se l'attività viene esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell'esercizio dell'attività stessa.

Peraltro, l'obbligo di residenza nelle unità immobiliari per i proprietari o i possessori delle stesse e quindi la necessaria compresenza con gli ospiti, come chiarito d'altronde nella menzionata risoluzione n. 180/E del 1998, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano più tipicamente una normale conduzione familiare.

Si conclude inoltre che non influiscono in alcun modo, sul trattamento tributario applicabile, le condizioni di esercizio del bed & breakfast stabilite dalle regioni. (A.C.)



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Dopo avere passato rapidamente in visione le tabelle contenente le varie leggi regionali in materia l'analisi che ci viene da fare è quella di rilevare un quadro allarmante della SITUAZIONE che in un paese come è l'Italia diventato ad alta vocazione turistica non può esistere una situazione del genere che non aiuti la crescita ma soprattutto non può dare un'offerta di ricettività come è richiesta oggi. Il comparto ha bisogno di una cabina di regia nazionale di leggi standardizzate che offrano ricettività con le stesse regole su tutto il territorio nazionale. Questo stato CAOTICO genera confusione e abusivismo e conseguente evasione fiscale. Ma non è solo questo il punto di criticità del comparto, soprattutto delle attività di B&B e quindi è necessario riassumerle in un quadro ripilogativo che viene riportato nelle pagine successive a conclusione di questa lunga storia.



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Elementi di criticità nell'attività di B&B

L'Istituzione dei **SUAP** (Sportello unico attività produttive) nei vari Comuni e conseguente **modernizzazione** delle pubbliche amministrazioni ha dato vista a piattaforme telematiche con le quali si debbono avviare le attività ricettive extra-alberghiere – **Bed and Breakfast** compresi. Ma dato che come abbiamo visto tutte le attività sono regolate da leggi regionali, anche in questo campo ogni regione ha creato i più svariati sistemi informatici applicativi così che, oltre alla complicazione legislativa si è aggiunta la complicazione applicativa che ha visto all'opera una nuova figura, diciamo «professionale» – Il **BUROCRATE INFORMATICO**, che è diventato il protagonista di un sistema perverso attraverso il quale per operare si deve **PASSARE**. Sono nati una miriade di portali telematici in tantissimi comuni d'Italia come dire il mio è più bello del tuo funziona meglio ... e via dicendo. Ogni giorno se ne scopre sempre uno nuovo e molti Comuni per gestire le attività si sono consorziati per affare i portali creando veri e propri apparati con uffici, personale, segreterie ecc. con aggravio di spese che poi gira e rigira ricadono sulla testa di cittadini onesti che pagano le tasse. **segue**




Bed and Breakfast La storia – Le Leggi

Elementi di criticità nell'attività di B&B

Fortunatamente molte Regioni sono intervenute per dare un fermo a queste spese inutili e hanno creato dei portali regionali con cui operare , almeno così una sa cosa deve fare e come avviare una SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) . C'è da dire , cosa assurda che questi portali vengono creati nel quadro di un processo di semplificazione di cui ogni giorno si parla ma che SEMPLIFICAZIONE non è .



Il S.U.A.P è stato istituito dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Con esso nasce anche il Portale :  impresainungiorno.gov.it che potrebbe diventare, almeno nel suo intento, il portale di riferimento per l'avvio delle attività che tutti i SUAP dovrebbero usare, ma non è stato così , nemmeno oggi che molti comuni lo hanno adottato, fra cui Venezia e Milano. In Veneto in particolare lo avrebbero dovuto adottare tutti ma abbiamo scoperto che non è così , esistono delle sacche di resistenza di alcuni Consorzi che hanno voluto tenere il loro.



Bed and Breakfast

La storia – Le Leggi

Elementi di criticità nell'attività di B&B

Altro elemento di criticità , forse attualmente il più importante, ruota sulla questione fiscale e su questo argomento sul quale intendiamo chiudere questo nostro lungo discorso.

Come abbiamo ampiamente visto l'attività di B&B è a carattere saltuario e si gestisce senza partita IVA , **vale a dire in forma non professionale**. Ma cosa significa questa **SALTUARIETA'** , è un concetto vago che è un po' come quello del pudore i cui limiti non si sa quali siano **«comune senso del pudore»**. Allora è chiaro che per affermare questo concetto e rimanere coerenti con l'attività di B&B nell'arco dell'anno deve essere per forza fissata una saltuaria e per dimostrare questo , ove leggi regionali non lo impongano **(Vedi Lombardia 90 giorni di fermo)** Bisogna stare fermi ... ma quanto. Noi consigliamo almeno 60 giorni per dare una ragionevole risposta alla saltuarietà. Ma oltre a questo c'è anche la questione del **REDDITO** che non va sottovalutata anche perché siamo fermi a normative obsolete che dicono che per non essere Impresa il massimo di quanto si può percepire per proventi occasionali è 5000 euro annui.

segue



Bed and Breakfast La storia – Le Leggi

Elementi di criticità nell'attività di B&B

Ora mi pare di capire che nessuno si mette all'anima di aprire un B&B per ricavare 5000 euro all'anno . Ma è altrettanto vero che secondo il nostro perverso sistema tributario questo reddito deve essere denunciato in REDDITI DIVERSI nei modelli di 730 o UNICO e quindi , nel caso che ci sia un reddito principale da lavoro dipendente ecc. si va cumulare con questo reddito e molte volte fa sì che si debbano , anche per quel poco reddito da B&B (spesso una spinta economica al basso stipendio) pagare tasse anche sul reddito principale tassato alla fonte. La nostra Associazione ha presentato una proposta di estendere la cedolare secca anche sui proventi da B&B nell'ordine sempre del 21% ma sul 70% del percepito.

Le criticità sarebbero ancora tante, ma ci fermiamo qui, e rimandiamo il tutto ad eventuali prossimi approfondimenti che tramite questa nostra piattaforma telematica non mancheremo di dare ai nostri soci.

Cesare Gherardi – Consulente ANBBA – Coordinatore nazionale dei servizi tecnici di ANBBA